



Prot.n.

Rif. P.G. 224382 del 27/02/2018 - 288487 del 15/03/2018

Cod. Fasc. 420.60.70/2017/PTGC-PA/380

PARERE N. 3519/18

Spett.le

Comune di Fano
Settore IV Urbanistica
Via M. Froncini, 2
61032 FANO (PU)
comune.fano@emarche.it

OGGETTO: Parere di compatibilità geomorfologica art. 89 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed accertamenti art. 10 Legge Regionale 23 novembre 2011 n. 22. Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, Legge n.241/1990, in forma simultanea e modalità sincrona del 06/03/2018, relativa alla variante non sostanziale al vigente PRG per la formazione di un nuovo comparto con previsioni di dettaglio, a seguito della ripermetrazione del comparto ST5_E34 - Zona industriale Bellocchi, nel Comune di Fano.

Esaminata la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza e la successiva integrazione, richiesta nell'ambito della Conferenza di Servizi citata in oggetto, redatta dall'Ing. Lorenzo Zandri, Geom. Michele Bernucci e Geol. Francesca Macci, ciascuno per le proprie competenze.

Rilevato dalla documentazione presentata che:

- La variante in esame riguarda il vigente Comparto produttivo in località Bellocchi, individuato nel PRG con scheda ST5_E34 e le aree contermini aventi superficie complessiva di 47.840 mq, a destinazione "D1", "P1", "E3", "F1" e viabilità.
- Le modifiche proposte sono sostanzialmente finalizzate alla ripermetrazione del suddetto comparto ST5_E34 e alla creazione di un nuovo comparto dell'estensione di 56.075 mq, prevedendo altresì il completamento dell'asse viario di collegamento della zona con via VIII strada.
- Per consentire l'attuazione con intervento diretto viene proposta una progettazione di dettaglio, ai sensi dell'art. 15 comma 4 della L.R. 34/1992, riguardante la porzione Nord del comparto di nuova creazione, rappresentata nella tavola grafica 2/B – *Planivolumetrico*. In particolare è prevista la realizzazione di due corpi in ampliamento in aderenza ai fabbricati esistenti, rispettivamente di 3.670,17 mq e di 45.347,73 mq.
- L'ambito interessato dalla progettazione di dettaglio risulta interessato dal tracciato di un corso d'acqua demaniale denominato fosso della Carrara, che interferisce anche con l'area di sedime del previsto corpo di maggior estensione in ampliamento.

- Viene inoltre richiesta deroga all'altezza massima consentita nelle zone "D" per la palazzina uffici in corso di realizzazione (T.U. 187/2017), ai sensi del punto 5 art. 42 delle NTA del PRG.
- La relazione tecnica predisposta dai progettisti evidenzia che complessivamente la variante in argomento non comporterà, rispetto alla condizione vigente, incrementi della capacità edificatoria in termini di S.U.L. né del carico urbanistico.
- Non vengono definite in questa fase le misure compensative atte a garantire l'invarianza idraulica della trasformazione, prescritte dall'art.10 della L.R. Marche 22/2011, da integrare nella rete interna delle acque bianche.

Viste le risultanze della *Relazione geologica e geomorfologica* del novembre 2017 e la successiva *Integrazione* del marzo 2018, quest'ultima acquisita agli atti con prot.n. 288487 del 15/03/2018, entrambe redatte dal Geol. Francesca Macci che, sulla base di indagini eseguite, confermano in conclusione la compatibilità della previsione proposta in relazione alle condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del sito in oggetto.

Premesso quanto nel seguito, con riguardo agli aspetti idrologici-idraulici dell'ambito territoriale di riferimento:

- Con provvedimento rep. 2432/me del 04/07/2017 questa P.F. autorizzava ai sensi del R.D. 523/1904, su richiesta della ditta interessata, il progetto per la deviazione del tratto del fosso demaniale della Carrara che insiste sull'area industriale in esame. Ciò allo scopo di migliorare l'efficienza idraulica del corso d'acqua, creando nel contempo le condizioni per attuare le previsioni urbanistiche oggetto di valutazione, che interferiscono con la proprietà demaniale e relativi ambiti di rispetto.
- Il progetto autorizzato prevedeva in sintesi la rettifica dell'attuale tracciato e la realizzazione di una nuova sezione di scorrimento, nel tratto all'interno del comparto industriale a partire da via Vampa, mediante scatolare in c.a. a cielo aperto con sviluppo lineare pari a 253 m.
- In corrispondenza di via XV strada e Asse II (via Toniolo) era altresì prevista la realizzazione di attraversamenti, costituiti da manufatti di tipo scatolare rispettivamente con sviluppo lineare di 12 m e 24 m circa, per una sezione utile pari a 2,50x4,50 m.
- Come si evince dalla documentazione prodotta ad integrazione della pratica i suddetti lavori iniziavano il 04/09/2017, previa stipula della relativa polizza fidejussoria e a tutt'oggi non risultano ancora ultimati.
- In considerazione dell'assetto del corso d'acqua nei tratti a monte ed a valle del realizzando manufatto scatolare, questo veniva a suo tempo assentito solo in funzione della previsione del diversivo idraulico a monte, propedeutico all'attuazione del limitrofo comparto produttivo identificato nel PRG con scheda ST5_P37.
- Occorre ricordare che la realizzazione della predetta opera idraulica, considerata il principale intervento strutturale per la mitigazione della pericolosità sull'ambito territoriale di riferimento, veniva a suo tempo prescritta in sede di pianificazione urbanistica generale, per contrastare le criticità di ordine idraulico relative al fosso della Carrara.
Nel vigente PRG l'attuazione del comparto urbanistico limitrofo all'area in esame, resta pertanto subordinato alla realizzazione, fra le altre opere prescritte e riproposte nella relativa scheda ST5_P37, del deviatore nel tratto che va dalla Superstrada fino al recapito nel Canale Albani, adeguatamente dimensionato per sgravare l'attuale settore idraulico di valle, che incide l'area industriale di Bellocchi.

Preso atto, con specifico riferimento alle disposizioni del documento tecnico (art. 10, comma 4, della L.R. Marche n. 22/2011) approvato con DGR n. 53/2014, del contenuto dell'elaborato "*Verifica di Compatibilità idraulica*" del novembre 2017, sostanzialmente modificato con le successive *Integrazioni* del marzo 2018, acquisite agli atti in data 15/03/2018 con prot.n. 288487. Dalla documentazione aggiornata si evince in sintesi quanto nel seguito riportato:

- Ai fini della valutazione della compatibilità idraulica della trasformazione proposta è stata adottata una “*Verifica Semplificata*”, condividendo comunque gli esiti ed il contenuto dello Studio idraulico redatto dallo Studio Geocon nel dicembre 2016, ai fini della determinazione dello scenario di rischio idraulico sulla zona.
- In particolare la modellazione, a suo tempo eseguita a corredo della succitata autorizzazione rep. 2432/me del 2017, relativa alla deviazione del corso d’acqua in corrispondenza dell’area interessata dagli interventi, mostra ad opere eseguite un miglioramento delle condizioni locali di deflusso e la conseguente mitigazione delle attuali condizioni di rischio. Ciò anche in considerazione che il nuovo assetto consente la rimozione dell’attraversamento esistente in corrispondenza di via VIII Strada, caratterizzato da una sezione di deflusso insufficiente, causa di allagamenti nella zona.
- Tuttavia lo studio Geocon documenta a monte del tratto oggetto di intervento, in corrispondenza delle sezioni 2B e 3B, condizioni di ridotta officiosità idraulica, con possibile tracimazione dei livelli idrici in condizioni di portate critiche (TR 200 anni).
- Ciò determina sull’area oggetto d’intervento una potenziale pericolosità, che nella verifica viene stimata a livello basso, ovvero con tiranti idrici minori a 30 cm, senza tuttavia definirne l’esatta entità né delineare lo scenario di allagamento.
- Al fine di rendere compatibile la trasformazione urbanistica in progetto viene proposta, in aggiunta all’intervento autorizzato, l’adozione delle misure di mitigazione di tipo edilizio-costruttive prescritte dai criteri (DGR 53/2014) per gli interventi ricadenti all’interno delle fasce di pericolosità bassa relative a corsi d’acqua caratterizzati da bacini con superficie minore o uguale a 25 Km², sotto riportate:
 1. adottare un franco di sicurezza di almeno 0,20 m per il piano di calpestio delle superfici interne delle strutture;
 2. adottare un franco di sicurezza di almeno 0,50 m per l’accesso ai piani interrati.
- Lo studio rimanda la determinazione delle misure compensative rivolte al perseguimento dell’invarianza idraulica delle trasformazioni alle successive fasi di progettazione, in base all’effettivo computo della variazione di permeabilità superficiale, secondo i dettami di cui alla DGR 53/2014.
- Per quanto sopra l’allegata asseverazione del 13 marzo 2018, a firma del Geol. Francesca Macci, conferma la compatibilità della variante urbanistica in relazione alle pericolosità idrauliche presenti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, ai sensi dell’art.10, comma 4 della L.R. Marche 22/2014, con l’adozione delle sopra descritte misure di mitigazione del rischio idraulico.

Rappresentato, ai fini istruttori quanto nel seguito, in ordine alla documentazione prodotta, con specifico riferimento agli aspetti idrologici-idraulici della trasformazione.

- La variante proposta rientra fra le trasformazioni ammesse dai criteri (DGR 53/2014) all’interno della fascia di bassa pericolosità, stimata sulla zona in esame nella verifica di compatibilità asseverata, con l’adozione delle misure di tipo edilizio-costruttive ivi prescritte; in quanto la stessa non prevede incrementi delle potenzialità edificatoria, né introduce usi che comportino incrementi dell’esposizione al rischio.
- Contribuisce localmente al miglioramento delle attuali condizioni di rischio idraulico, peraltro con riflessi positivi anche sulle zone contermini, il realizzando nuovo assetto del corso d’acqua in corrispondenza dell’area da edificare.
- Tuttavia, a meno dell’attuazione delle opere strutturali previste nel piano regolatore generale e da realizzare congiuntamente all’attuazione dei comparti di previsione vigenti (deviatore, vasche di laminazione, ecc.....), la porzione di territorio prossimo al tracciato del fosso della Carrara resta potenzialmente esondabile.

- Coerentemente con le risultanze della verifica di compatibilità idraulica asseverata (marzo 2018) che stima sulla zona in oggetto una pericolosità idraulica “*bassa*” (DGR 53/2014), tenuto conto del favorevole contributo dell’opera idraulica in corso di realizzazione; si ritiene corretto assumere cautelativamente per lo scenario di allagamento tiranti con altezze fino a 0,30 m, non disponendo di una analisi idrologica-idraulica di dettaglio volta ad individuare le aree inondabili ed alla delimitazione delle fasce a differente pericolosità idraulica.
- Come proposto nella documentazione inviata, si rimanda alle successive fasi di progettazione degli interventi la definizione delle richieste misure compensative rivolte al perseguimento dell’invarianza idraulica della trasformazione, da integrare nella rete interna delle acque bianche.
- Per quanto attiene all’assetto proprietario delle aree occorre far presente che nelle more della procedura di sdemanializzazione, con istanza da attivare presso l’Agenzia del Demanio, il nuovo tracciato del fosso della Carrara andrà considerato alla stregua del demanio pubblico e pertanto gravato dei relativi vincoli, compresa la fascia di inedificabilità assoluta misurata dall’esterno della nuova canalizzazione, in applicazione dell’art. 96 lettera f) del T.U. 25/07/1904 n. 523.
- Come evidenziato dall’Agenzia del Demanio nella nota prot. 2018/1429/DRM del 23/02/2018, della quale si prende atto, l’attività di edificazione sul sedime del vecchio alveo oggetto di deviazione potrà avvenire solo dopo l’avvenuta sdemanializzazione dello stesso e la sua acquisizione da parte della ditta interessata.

Dichiarato che il Dirigente della P.F. e la Responsabile della Posizione Organizzativa non si trovano in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Valutato quanto sopra si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla compatibilità della previsione urbanistica con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, compresi gli accertamenti previsti dal documento tecnico approvato con D.G.R. 53/2014, in applicazione dell’art. 10 della L.R. Marche 22/2011, con le indicazioni e nel rispetto delle prescrizioni riportate nel seguito:

- La progettazione esecutiva dei futuri interventi strutturali dovrà basarsi su uno specifico studio geologico-geotecnico-sismico, supportato da indagini geognostiche, con prove in sito ed in laboratorio, al fine di definire un preciso modello litostratigrafico, fisico e meccanico dei terreni interessati, secondo le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni e relative circolari applicative. In ogni caso il progetto esecutivo degli interventi strutturali, la cui realizzazione resta subordinata all’osservanza degli adempimenti previsti nella Parte II Capo IV del D.P.R. n. 380/2001 e nella normativa regionale, dovrà risultare rispondente alle disposizioni contenute nelle specifiche norme tecniche, con particolare riguardo alle indagini e verifiche previste.
- Per le nuove strutture andranno previste fondazioni adeguatamente attestate all’interno di uno strato competente.
- Qualora si preveda la realizzazione di piani interrati, andranno condotte puntuali verifiche di sicurezza sui fronti di sbancamento, secondo le indicazioni contenute nelle vigenti NTC paragrafo “*Fronti di scavo*”. In base agli esiti di tali verifiche andrà valutata la necessità di ricorrere all’esecuzione di strutture di sostegno, anche temporanee, durante o ancor prima di procedere alle operazioni di scavo, al fine di garantire la sicurezza in cantiere e la salvaguardia delle strutture ed infrastrutture limitrofe.
- **Al fine di conseguire la compatibilità sotto il profilo idraulico della trasformazione urbanistica proposta, considerato il livello di pericolosità “basso” stimato ed asseverato nella verifica prodotta, andranno adottate, in aggiunta all’opera idraulica già autorizzata, le seguenti misure di mitigazione di tipo edilizio-costruttivo, prescritte dai criteri di cui alla DGR 53/2014:**

1. il piano di calpestio interno delle nuove strutture andrà attestato ad una quota superiore di almeno 0,20 m (franco) rispetto alla quota di allagamento;
 2. per l'accesso dall'esterno agli eventuali piani interrati andrà adottato un franco di sicurezza di almeno + 0,50 m rispetto alla quota di allagamento.
- Si intendono riconfermate tutte le indicazioni e prescrizioni a suo tempo formulate nell'autorizzazione Rep. 2432/me, rilasciata dalla scrivente P.F. in data 04/07/2017 sul progetto per la "deviazione di un tratto d'interesse del fosso demaniale della Carrara, in località Zona industriale Bellocchi – Fano", ai sensi del R.D. 523/1904.
 - Si ricorda che in base ai "Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali di cui all'art.10, comma 4, della L.R. 22/2011" approvati con D.G.R. n. 53 del 27/01/2014 (B.U.R. Marche n.19 del 17/02/2014), l'accertamento in ordine all'applicazione delle disposizioni rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica, di cui al Titolo III degli stessi, spetta all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione, comportante variazione della permeabilità superficiale.

Nell'evidenziare che la progettazione delle opere di urbanizzazione, comprese le misure compensative ed il loro corretto dimensionamento, in base ai suddetti criteri e relative linee guida, rimane di stretta competenza del progettista, anche sulla base di valutazioni relative all'assetto complessivo della rete idraulica recapitante, si fa presente che:

- Per il calcolo dei volumi di accumulo e delle portate massime in uscita allo scarico dei dispositivi idraulici andrà utilizzato lo specifico foglio di calcolo (<http://www.autoritabacino.marche.it/invidr/default.asp>), sulla base del computo della variazione di permeabilità superficiale conseguente la realizzazione degli interventi, applicando ai diversi tipi di uso del suolo i coefficienti definiti dalle linee guida (superfici permeabili, semi-permeabili ed impermeabili).
- Eventuali nuovi recapiti di acque proventi dall'area in esame nel corso d'acqua demaniale, sono soggetti a preventiva autorizzazione, ai sensi del R.D.523/1904.
- Nelle more della procedura di sdemanializzazione il nuovo tracciato del fosso della Carrara andrà considerato alla stregua del demanio pubblico, rispettando con le opere le distanze fissate dall'art. 96 lettera f) del T.U. 25/07/1904 n. 523, misurate dall'esterno della nuova canalizzazione.
- Come evidenziato dall'Agenzia del Demanio nella nota prot. 2018/1429/DRM del 23/02/2018, della quale si prende atto, l'attività di edificazione prevista nell'allegato progetto di dettaglio sul sedime del vecchio alveo, interessato dalla deviazione, potrà avvenire solo dopo l'avvenuta sdemanializzazione dello stesso e la sua acquisizione da parte della ditta interessata.
- Allo scopo di mantenere costanti nel tempo le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, si raccomanda di dotare gli ambiti d'intervento di un adeguato sistema di regimazione, raccolta e smaltimento delle acque superficiali attraverso idonei recettori in grado di riceverle.
- Per evitare accumuli idrici in corrispondenza di eventuali strutture controterra (piani interrati) queste andranno sempre impermeabilizzate e munite di drenaggio a tergo su tutta l'altezza del paramento, con ghiaia e pietrisco di opportuna granulometria, tessuto-non-tessuto per evitare l'intasamento del dreno, cunetta di base e tubazione forata che consenta la raccolta delle acque, da convogliarsi fino allo smaltimento attraverso idonei recettori.

Richiamato quanto rappresentato nella parte istruttoria del presente provvedimento, in ordine al permanere del rischio idraulico residuo sulla zona industriale di Bellocchi e più in generale sulle aree ubicate in prossimità del fosso della Carrara, anche con la realizzazione della nuova sezione di scorrimento (Aut. rep.2432/me), questa Amministrazione si ritiene indenne da responsabilità per

eventuali danni a cose o persone derivanti da eventi di piena, per i quali non potrà essere preteso alcun risarcimento.

Ai fini della protezione del territorio dal rischio, si rappresenta in particolare la necessità di assicurare sul settore idraulico di nuova realizzazione e per un congruo tratto a monte ed a valle dello stesso la periodica pulizia del materiale eventualmente depositato, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.

Le sopra esposte indicazioni e prescrizioni dovranno essere esplicitamente richiamate nell'atto di approvazione della variante.

Nel caso vengano apportate modifiche agli elaborati allegati al presente parere, andrà inoltrata apposita richiesta di riesame.

Ai sensi dell'art.14-bis della Legge 241/90 e s.m.i. con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal D.Lgs 127/16, si specifica che le prescrizioni individuate nel presente provvedimento derivano dall'applicazione di disposizioni normative vigenti e tecniche di settore.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.

Tiziana Diambra

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

Mario Smargiasso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa